

# STATUTO ASSOCIAZIONE RESPIRANDO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SCOPO E DURATA

#### Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "RESPIRANDO", qui di seguito detta "Associazione" .
2. L'Associazione ha sede in Pisa.  
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative secondarie in tutto il territorio nazionale.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

#### Art. 2 SCOPO E DURATA

1. L'Associazione "RESPIRANDO" è apartitica e aconfessionale e si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini esclusivamente di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge n.266 dell'11 agosto 1991, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

#### 2. L'Associazione ha come scopo:

- sostenere e dare voce alle famiglie dei bambini che dipendono da presidi medici e tecnologici per poter vivere la loro vita quotidiana indipendentemente dalla patologia in causa (children with medical complexity).

Tale scopo sarà perseguito dai soci attraverso attività volte a:

- sostenere iniziative per migliorare le condizioni di vita dei bambini ammalati;
- aiutare emotivamente e praticamente il bambino e la sua famiglia;
- stimolare la condivisione tra persone che affrontano la stessa condizione di fragilità e sofferenza;
- collaborare con le Istituzioni per garantire al bambino ammalato l'assistenza sul territorio prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e stimolando l'equa distribuzione delle risorse tra le diverse A.S.L. delle regioni nel territorio nazionale;
- stimolare la formazione di pediatri ed infermieri pediatrici competenti nella gestione sul territorio dei presidi medici e tecnologici da cui dipende il bambino ammalato;
- stimolare l'attivazione di percorsi di Cure Palliative Pediatriche, in centri attrezzati allo scopo (Hospice Pediatrici) o direttamente al domicilio, per i bambini colpiti da malattie inguaribili o terminali, come previsto dalla *legge n.38 del 2010* e di competenza delle singole regioni secondo il

*Documento Tecnico sulle Cure Palliative Pediatriche* approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2008;

- stimolare la ricerca in materia di Ventilazione Meccanica Polmonare;
- collaborare con Enti Pubblici, Privati e del Privato Sociale, altre organizzazioni di volontariato, nazionali e internazionali, per la realizzazione di azioni inerenti ai propri scopi statutari.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

#### **Art. 3 I SOCI**

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. Essi partecipano alla Associazione:
  - con il versamento della quota annuale stabilita dall'assemblea o con versamenti straordinari sempre stabiliti dall'assemblea;
  - impegnandosi attivamente in qualità di volontari per il perseguimento degli scopi associativi (c.d. Soci volontari).

Per diventare socio dell'Associazione occorre presentare la domanda al Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, dandone comunicazione alla prima assemblea utile.

3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. I soci hanno inoltre l'obbligo di pagare le quote sociali e le altre somme richieste dall'Associazione nell'ammontare fissato dall'assemblea e/o di impegnarsi a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, attività deliberata dagli organi sociali e ai soci consensualmente assegnata.
5. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e mancato pagamento della quota sociale per una o più annualità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, non rispetti i regolamenti interni e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo

dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato e comunicato all'Assemblea in occasione della prima riunione utile. L'interessato può entro 15g dal ricevimento della comunicazione ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale decide in maniera definitiva nella prima assemblea utile.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

##### **Art. 6 ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax, email o bollettino associativo, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all'Assemblea:
  - a. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  - b. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  - c. approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
  - e. deliberare sulle modifiche dello statuto;
  - f. stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;

- g. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
- 3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con la quota associativa
- 4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo.
- 5. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
- 6. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

#### Art. 7 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### Art. 8 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

#### Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.  
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.
- 2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo dimissioni, e sono rieleggibili.  
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.  
Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente una composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3 comma 5.

#### Art. 10 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.  
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente
  - b. nominare tra i suoi componenti il Segretario;
  - c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
  - d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e. redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - f. indire adunanze, convegni, ecc.;
  - g. deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - h. deliberare circa l'ammissione e la decadenza dei soci, dandone poi comunicazione alla prima assemblea utile;
  - i. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; dandone poi comunicazione alla prima assemblea utile;
  - j. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale, dandone poi comunicazione alla prima assemblea utile;

- k. deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all' art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- l. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3;
- m. nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- n. demandare ad uno o più Consiglieri, o ad esperti senza diritto di voto, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi;
- o. intervenire con le azioni negoziali ritenute più opportune per dirimere le eventuali controversie nate tra i soci o con persone esterne all'Associazione;
- p. deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti.

#### Art. 12 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.  
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

#### Art. 13 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### Art. 14 SEGRETARIO

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

## **TITOLO IV**

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 15 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi dei privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - g) donazioni e lasciti testamentari
  - h) raccolta pubblica di fondi
2. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995
3. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed è di fatto vietato distribuirli, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale unitamente alla relazione sulla gestione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

## **TITOLO V**

### **SCIOGLIMENTO**

#### **Art. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, in questo caso, alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 18 DEVOLUZIONE RISORSE ECONOMICHE RESIDUE**

1. In caso di scioglimento dell' Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 266/91.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 19 DIPENDENTI E COLLABORATORI**

1. L'Associazione, pur avvalendosi in maniera prevalente delle prestazioni dei propri aderenti, come previsto dall'art. 11, comma 2, lett. l) del presente Statuto, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

#### **Art. 20 QUOTA ASSOCIATIVA E DIRITTO DI VOTO DEI SOCI**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile, né trasmissibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 21 RICHIAMO ALLE NORMATIVE GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.